



**PARERE MOTIVATO**  
**n.166 del 21 Settembre 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Pianificazione in variante al Piano degli Interventi. Comune di Musile di Piave (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 20 settembre 2017 prot. n. 392330;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Musile di Piave con nota prot. n. 11079 del 28.06.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 281170 del 07.07.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Musile di Piave con nota pec acquisita al prot. regionale n.368863 del 04.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.348537 del 14.08.17 del Genio Civile Litorale Veneto;
- Parere n.14524 del 4.09.17 assunto al prot. reg. al n.369151 del 4.09.17 di Azienda Servizi Integrati;
- Parere n.74646 dell'1.09.17 assunto al prot. reg. al n.369138 del 4.09.17 della Città Metropolitana di Venezia;
- Parere n.1317 del 5.09.17 assunto al prot. reg. al n.370701 del 5.09.17 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.2817 del 5.09.17 assunto al prot. reg. al n.370833 del 5.09.17 del Distretto Alpi Orientali,
- Parere dell'11.09.17 assunto al prot. reg. al n.377919 dell'11.09.17 dell'ARPAV;
- Parere n.11954 del 13.09.17 assunto al prot. reg. al n.383440 del 14.09.17 della Soprintendenza del Veneto;
- Parere n.8755 del 19.09.17 assunto al prot. reg. al n.391777 del 19.09.17 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.200/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 21 settembre 2017, in base alla quale si evince che l'Accordo di Pianificazione in variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Musile di Piave, è relativo a una proposta di Variante Urbanistica al PI per un di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, per una "Nuova ZONA D3/3 – Attività Terziaria (T) – Sviluppo di aree per attrezzature ricettive e pubblici esercizi (Tr) lungo la S.S. 14 "Triestina tra località Fossetta e Tre Scalini", posto parzialmente all'interno di un'area già prevista nel PAT come "Nucleo Rurale di aree ad edificazione diffusa" e quindi come ambito soggetto ad interventi. L'area oggetto della proposta di Accordo è rappresentata da un lotto di complessivi 14.200 mq che nel PI vigente è suddiviso in due destinazioni urbanistiche e precisamente: un lotto di 2.059 mq all'interno di ambito a edificazione diffusa nel nucleo rurale 4.1 in cui è assegnata una nuova edificazione a volumetria definita pari a 800 mc / (Snp di 242 mq); ed un lotto di terreno di 12.141 mq di superficie agricola, sempre all'interno dell'ambito ad edificazione diffusa di PAT. Nella proposta di variante al PI, l'area sarà disciplinata come una nuova zona D3/3 a destinazione ricettiva e per la sua attuazione dovrà essere disposto un "Permesso di Costruire Convenzionato". La proposta di Accordo prevede la realizzazione di unità immobiliari a uso ricettivo e in particolare di un albergo, di un bar e un



ristorante. Secondo quanto evidenziato nel verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 22/06/2017, "Nella proposta di accordo formulata dai soggetti proponenti, si riconosce un rilevante interesse pubblico in quanto, il suddetto intervento tende a soddisfare un interesse pubblico e collettivo generale, perseguito dalla Pubblica Amministrazione, consistente nell'inserimento di adeguati servizi nell'ambito territoriale comunale sopra richiamato (ATO nr. 3 del PAT). In particolare, trattasi di un servizio che viene offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica fruibilità, che oggi trova una risposta di offerta fortemente carente nel territorio comunale di Musile di Piave". Inoltre, sempre nella medesima deliberazione si evidenzia come, "L'attuazione delle nuove previsioni urbanistiche comporti una riduzione della superficie agricola trasformabile pari a mq. 14.200 rispetto a quella massima trasformabile nei dieci anni successivi all'entrata in vigore del PAT (quantificata in complessivi mq. 487.157 + 10%)". L'area non risulta servita da fognatura e in relazione allo smaltimento delle acque reflue si prevede una specifica direttiva che impone un trattamento degli scarichi con un impianto di depurazione per un corretto smaltimento e a tutela della risorsa idrica in considerazione dello smaltimento su corpo idrico superficiale. Infine, con riferimento allo smaltimento delle acque meteoriche si osserva come l'area in oggetto sia tributaria del canale Gorgazzo e si prevede quindi la posa e messa in opera di un impianto di sedimentazione/dissolcazione a monte dello scarico delle acque meteoriche e prima che confluiscano nei fossi della rete di bonifica.

In conclusione si ritiene che l'Accordo di Pianificazione in variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Musile di Piave, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VinCA.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli effetti significativi sull'ambiente ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., risulta non di pertinenza valutare le procedure e gli aspetti urbanistici legati agli interventi proposti.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

l'accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi nel Comune di Musile di Piave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VinCA:
  1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys*



*orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Falco vespertinus, Falco columbarius, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Muscardinus avellanarius;*

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Musile di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine, si dà atto che che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*

Il presente parere si compone di 4 pagine